



# COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 29/07/2020

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" IMU

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **19:00**, nella sede del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente **Emanuele Boscoscuro**. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Comunale **dr. Livio Bertoia**.

Sono presenti i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
BOSCOSCURO EMANUELE	X	
COMPARIN ALESSANDRA	X	
STELLA ALESSANDRO		X
BOSCOSCURO NICOLA	X	
SCAPIN ALICE	X	
SCAPIN EMILIO	X	
DAL LAGO CLAUDIO	X	
PRANDINA PIERO		X
DAL PRA' JESSICA	X	
CRISTOFORI FLAVIO	X	
MARZOTTO GIULIA	X	
DALLA GUARDA ANDREA	X	
SANTACATTERINA DARIA	X	

Presenti: 11 Assenti: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

## **Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" IMU**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**Considerato** che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**Preso atto** che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**Verificato** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**Rilevato** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Verificato** che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Considerato**, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Presto atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**Evidenziato** che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

**Atteso** che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

**Evidenziato** che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

**Visto** che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

**Considerato**, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

**Tenuto conto** che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

**Rilevato** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I.;

**Verificato**, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

**Considerato** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

**Rilevato** che, in ragione di quanto premesso, si intende introdurre le seguenti previsioni nel regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU come di seguito indicate:

1. Viene stabilita l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente; agevolazione già prevista dal Comune nella disciplina previgente e riproposta in quanto la circostanza del cambio di residenza per le suddette ragioni, viene ritenuta meritevole di un'agevolazione tributaria.
2. Vengono stabiliti differimenti di termini per i versamenti ordinari, per situazioni particolari quali gravi calamità naturali, emergenze sanitarie. Tale disposizione è stata introdotta anche per permettere all'Ente di adottare delle misure a sostegno dei contribuenti nel caso si verificassero delle situazioni di una certa gravità che lo richiedano, come sta avvenendo per l'emergenza sanitaria Covid-19. Viene, inoltre, stabilita una particolare disciplina dei versamenti in caso di decesso del contribuente; vista la delicatezza e la complessità della situazione (successione in corso, eredi non conosciuti) appare auspicabile introdurre tale disposizione.  
Il differimento dei termini tiene conto della quota di spettanza statale per gli immobili classificati nella categoria catastale D, la quale non può essere differita se non per espresso assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Viene stabilito di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
4. Viene stabilita l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

**Visto** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

**Visto** l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dal D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n. 77, che prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020;

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio stabilito per legge;

**Rilevato** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Tenuto** conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**Vista** la bozza del regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

**Richiamati** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- 1) gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- 2) ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**Viste:**

- 3) la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30 dicembre 2019 con oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati";
- 4) delibera di Giunta Comunale n.1 del 9/1/2020 con oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 – Assegnazione risorse finanziarie di entrate e di spesa".

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** il parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti** i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti espressi in forma di legge che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti: 11

favorevoli: 11

**DELIBERA**

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, come riportato nella bozza allegata al presente atto.
- 3) **Di dare atto** che il predetto regolamento entra in vigore 1° gennaio 2020.
- 4) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima.
- 5) **Di dichiarare**, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Emanuele Boscoscuro

(Documento firmato digitalmente)

SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)

---